

COMUNE DI MONTESILVANO

STATUTO

MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Adottato con atti consiliari nn. 71 del 02.08.1991 e 95 del 17.10.1991 e modificato con successivi atti consiliari nn. 133 del 3.12.1993; 47 del 3.05.1999; 60 del 30.06.2000; 23 del 28.03.2003; 43 del 28.04.2004; 81 del 7.09.2004; 18 del 22.03.2005; 14 del 27.01.2006; **79 del 13.09.2007;**
33 del 31.03.2008

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. La città di Montesilvano è Comune autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita funzioni proprie ed altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani o programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Ispira la sua azione ai seguenti preminenti principi:
 - a) il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti, conseguenti alla residenza, al domicilio, alla dimora e di partecipazione alla vita amministrativa e la rimozione degli ostacoli che impediscono la compiuta espressione della personalità individuale e sociale dei cittadini;
 - b) la solidarietà umana senza distinzione, discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di stato psico-fisico o di razza;
 - c) la garanzia, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute, la predisposizione di strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo una efficace prevenzione, l'assicurazione della tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia, in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona;
 - d) la promozione, l'attuazione di azioni positive per le donne, che rimuovendo gli ostacoli esistenti alla realizzazione della pari opportunità, tendano a favorire l'occupazione femminile e l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne;
 - e) il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie;
 - f) l'impegno a sostenere le iniziative delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, aventi finalità di carattere sociale;

- g) favorisce la partecipazione dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa perseguendo le finalità e i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ispirando la sua iniziativa ad ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica. Privilegia altresì forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi, anche extraeuropei, stabiliti nei modi previsti dal regolamento;
- h) opera direttamente e collabora con altre istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento; concorre ancora alla tutela del patrimonio storico-artistico ed archeologico;
- i) la salvaguardia e la valorizzazione del mare, della costa, del fiume Saline, delle colline come elementi geo-morfologicamente caratterizzanti il territorio, intesi quali patrimonio della comunità locale, da difendere e valorizzare;
- l) la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, l'attiva partecipazione alla tutela e gestione del verde, della riserva naturale di Santa Filomena, nonché quelle di futura creazione, oltre tutte quelle aree interessanti il proprio territorio;
- m) la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;
- n) la predisposizione di strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile;
- o) si adopera affinché sia totalmente reso effettivo il diritto allo studio;
- p) la promozione dello sviluppo culturale di tutti i cittadini, anche attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e consuetudini locali;
- q) l'incoraggiamento delle attività sportive, particolarmente quelle dilettantistiche, ed il turismo sociale e giovanile;
- r) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo; promuove programmi per favorire lo sviluppo del terziario avanzato anche per assicurare la qualificazione professionale e la piena occupazione. Favorisce, con iniziative artistiche e culturali, oltre che la crescita culturale, il rilancio del turismo, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi; incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
- s) la promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata.

Art. 2 **Territorio**

1. Il Comune comprende il territorio, indicato nella allegata carta topografica, ripartito in n. 3 circoscrizioni.

Art. 3 **I segni distintivi**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Città di Montesilvano" concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 1701 del 28.03.1989 e con il proprio stemma, di seguito allegato.
2. Il Comune tutela l'onore, la dignità e l'uso dei suoi segni distintivi.

CAPO II NORME FONDAMENTALI

Art. 4
Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nell'ambito dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la Provincia e con la Regione.

Art. 5
Compiti per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6
La programmazione

1. Il Comune adotta come metodo della propria azione, la politica di programmazione, opportunamente coordinata con la Regione, la Provincia ed altri Enti.
2. Privilegia la consultazione con i comuni circostanti per i programmi ed i progetti di rilevanza sovracomunale. Essa viene realizzata mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, economiche e culturali.

Art. 7
La partecipazione

1. Il Comune favorisce e regola la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale che associata all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 8
La pubblicità

1. Il Comune promuove i mezzi di informazione della propria attività favorendo l'accesso dei cittadini alle strutture dell'ente e dotandosi di un Bollettino Ufficiale nel quale siano pubblicati per estratto gli atti del Consiglio, della Giunta e del Sindaco secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 Forme di partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale.
2. Allo scopo sono previsti:
 - gli istituti di consultazione popolare;
 - l'iniziativa popolare;
 - il referendum consultivo;
 - la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - il riconoscimento del diritto di informazione e di accesso;
 - il difensore civico,
3. Presso la segreteria del Comune è depositato l'albo delle associazioni e dei comitati, che ne raccoglie gli atti costitutivi, gli statuti e gli elenchi degli aderenti.
4. Il Comune favorisce con appositi interventi le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il Comune può stipulare, con comitati di gestione tra utenti, associazioni e società cooperative, operanti nei settori indicati al comma 4, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
6. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

Art. 10 Istituti di partecipazione

1. Il Comune prevede istituti di partecipazione popolare, quali:
 - Forum (riunioni pubbliche tra cittadini e amministratori finalizzate ad informare e proporre);
 - Forum dei giovani (quale laboratorio propositivo e progettuale delle problematiche giovanili);
 - Procedure di conciliazione (per dirimere controversie riguardanti la tutela dei diritti e la prevenzione o la eliminazione di abusi o disfunzioni);
 - Carte dei diritti (elaborate di concerto o no tra Comune e cittadini e proclamate pubblicamente in consiglio comunale);
 - Consultazione dei cittadini (interessati a specifici problemi);
 - Pubblica verifica periodica sul funzionamento dei servizi;
 - Facoltà di intervento in Consiglio comunale (a cittadini previo inserimento dell'argomento all'O. D.G.);
 - Consulte (quali organismi di raggruppamento di associazioni o di cittadini in ordine a specifici settori o attività della vita comunale).
2. La consultazione delle associazioni e dei comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 9, è comunque obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del P.R. G., del

piano commerciale, del traffico, del verde, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Il regolamento per la partecipazione popolare disciplinerà gli istituti e le relative procedure.

Art. 10 bis

Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi

1. Il Comune promuove la costituzione e l'elezione del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita collettiva ed al fine di contribuire alla realizzazione di un modello di città anche a misura dei più giovani.
2. Il funzionamento, le modalità di composizione ed i compiti del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento consiliare.

Art. 10 ter

Sono istituiti da parte dei cittadini stranieri di provenienza extra U.E. regolarmente domiciliati o residenti nel territorio del Comune di Montesilvano:

- a) il Consigliere Comunale Aggiunto, con diritto di parola e di proposta su ogni provvedimento;
- b) la Consulta Comunale Elettiva per cittadini stranieri.

Art. 11

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini e, comunque, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte.
2. Il Comune ne favorirà il loro tempestivo esame e l'ulteriore corso procedimentale secondo le norme del regolamento.
3. I cittadini hanno facoltà di proporre deliberazioni consiliari mediante istanze sottoscritte da almeno cento elettori.

Art. 12

Il referendum

1. E' indetto referendum popolare consultivo, su richiesta del 7% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al 31.12. dell'anno precedente, ovvero su proposta di 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune o di 2 consigli circoscrizionali.
2. Il referendum è ammesso su materie di evidente interesse generale, sulle quali il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva.
3. Sono in ogni caso escluse le seguenti materie:
 - a) Statuto e regolamento del Consiglio comunale;
 - b) composizione organi del Comune e rappresentanze esterne;
 - c) bilancio, finanza, tributi, contabilità, espropriazioni;
 - d) personale del Comune, dei consorzi e di aziende municipalizzate;
 - e) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - f) materie sulle quali il consiglio ha già assunto provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o da cui siano derivati rapporti con terzi.
4. Al fine di raccogliere le firme necessarie per l'indizione del referendum i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 15, costituiti in comitato, debbono produrre al

Sindaco apposita istanza sottoscritta con firma autenticata ai sensi di legge. L'istanza deve contenere la proposta precisa da sottoporre a referendum.

5. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti, previsto nel regolamento, che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati nell'articolo e nel regolamento.
6. In ogni caso, entro 30 giorni dal ricevimento, tutte le richieste di referendum sono sottoposte dal Sindaco all'esame del consiglio comunale che delibera l'ammissibilità del referendum richiesto.
7. Copia della suddetta deliberazione viene inviata al comitato promotore.
8. Entro 60 gg. dall'invio della deliberazione che ammette il referendum devono concludersi le operazioni di raccolta delle firme.
9. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della camera dei deputati.
10. Per l'espletamento dei referendum viene fissata una sessione dell'anno cadente nel mese di giugno.
11. L'argomento oggetto del referendum è iscritto all'O.D.G. del C.C. entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
12. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione dovrà far fronte con appositi stanziamenti di bilancio.
13. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum che il regolamento deve garantire.
14. Il comitato promotore può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non avrà luogo.

Art. 13

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione può fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma, provvedimenti cautelari.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con le quali si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

Art. 14

Necessità della motivazione

1. Tutti i provvedimenti amministrativi a meno che non abbiano carattere normativo o contenuto generale, debbono essere motivati con i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con riferimento agli elementi istruttori.

2. In ogni atto comunicato al destinatario deve essere indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento.

Art. 15

L'individuazione del responsabile del procedimento

1. L'amministrazione, con apposito regolamento, individua per ogni tipo di procedimento il responsabile dell'istruttoria, degli adempimenti procedurali e dell'adozione ed emissione del provvedimento finale.

Art. 16

Facoltà di intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 17

Il diritto di informazione e di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, l'ente locale consente l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 18

Il difensore civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 19

Requisiti per l'elezione

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollenti, di esperienza comprovata nel campo Giuridico-Amministrativo.

Art. 20

Modalità dell'elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico dura in carica per 24 mesi dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore.

Art. 21

Incompatibilità

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie, di amministratore di istituzioni, società, enti, consorzi cui partecipa il Comune, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 22

Ambito dell'intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le circoscrizioni comunali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. I consiglieri comunali e circoscrizionali non possono proporre istanze al difensore civico.
3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
4. Il difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi quelli segnalati con istanza.
5. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l'amministrazione dei consorzi intercomunali cui esso partecipa si doti di un difensore civico o si avvalga di un difensore civico istituito presso uno dei comuni consorziati.

Art. 23
Poteri

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

Art. 25
Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
2. Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Art. 26
Indennità

1. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione fissata dal consiglio comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante al Sindaco.

Art. 27
Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La mozione deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

CAPO IV ORGANI DEL COMUNE

Art. 28

Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 29

Il Consiglio Comunale

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo.

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, i loro diritti e doveri sono disciplinati dalla legge.

Art. 29 Bis

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2° e 12, comma 2°, della L. 25.3.93, n. 81 è istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario e dal Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente assistono e coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 29 ter

1. Nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni o dopo la vacanza dell'Ufficio di Presidenza, presieduta dal consigliere anziano, viene eletto il Presidente del Consiglio comunale con votazione a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 quater

1. Nella stessa seduta, eletto il Presidente, vengono eletti con le stesse modalità e con successive distinte votazioni, il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente, con la prescrizione che Presidente e Vicepresidente Vicario non possono appartenere entrambi alla maggioranza, ma, secondo le intese tra i gruppi, l'uno o l'altro deve essere scelto tra i consiglieri di minoranza.

Art. 29 quinquies

1. Il Presidente, il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente possono essere revocati con mozione motivata del Consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

2. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, decadono automaticamente i componenti l'Ufficio di Presidenza.

Art. 29 Sexies

1. Il Presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e lo presiede, coordinandone l'attività secondo le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del consiglio, sottoscrive le delibere di consiglio, ne cura, per il tramite degli uffici, l'iter di legge.
2. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, nomina e insedia con proprio atto, le commissioni consiliari, su designazione dei capigruppo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono automaticamente assunte dal Vicepresidente Vicario o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.

Art. 29 Septies

1. Ai componenti l'Ufficio di Presidenza, sono attribuite le indennità previste per legge.

Art. 30

Funzionamento del Consiglio

1. Il Presidente presiede il Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente Vicario o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento ovvero chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
3. Tutta la normativa riguardante l'attività del Consiglio Comunale, gli adempimenti preliminari dopo le elezioni, le dimissioni dei consiglieri, la convocazione e l'ordine del giorno, le sessioni ordinarie e straordinarie, le votazioni, l'assistenza alle sedute e la verbalizzazione sarà contenuta in apposito regolamento che dovrà essere adottato inderogabilmente entro 120 giorni dalla data di approvazione dello statuto.
4. Il Consiglio può validamente deliberare in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi, salve le diverse qualificate maggioranze prescritte dalla Legge.

Art. 31

Gruppi consiliari

1. Sono riconosciuti i gruppi consiliari, quali raggruppamenti di consiglieri comunali; i consiglieri comunali eletti in una stessa lista formano un gruppo, indipendentemente

dal loro numero; ogni gruppo elegge nel suo seno un capogruppo, il quale partecipa alla conferenza dei capigruppo.

1 bis. E' costituito il Gruppo Misto, che può essere formato anche da un solo consigliere, quale aggregazione tecnica e non politica di Consiglieri comunali. Il Gruppo Misto viene regolato allo stesso modo degli altri Gruppi consiliari anche se i suoi componenti non hanno vincolo di solidarietà di Gruppo.

1 ter. I consiglieri che decidono di uscire dai Gruppi di elezione e di non iscriversi ad uno degli altri Gruppi costituiti, vengono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto.

2. Il Comune assicura ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni la disponibilità dei servizi e assegna ad essi sedi, mezzi, personale tenendo presente le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 32

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è insediata con atto formale del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dalla sua elezione.
2. Essa coadiuva il Presidente nel predisporre il calendario dei lavori, l'ordine del giorno del consiglio e nell'organizzazione dei lavori consiliari.
3. La conferenza dei capigruppo assume, ove necessario la funzione di giunta per il regolamento del Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, e comunque, ogni volta che il presidente lo disponga, lo richieda il Sindaco o ne faccia richiesta un numero di consiglieri pari ad un quinto di quelli assegnati.

Art. 33

COMMISSIONI CONSILIARI

All'art. 33 il comma 1 è modificato come segue:

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno: ciascun componente ha voto plurimo in relazione alla composizione numerica del gruppo di appartenenza; sono permanenti:

I Commissione Affari Istituzionali, Amministrativi, Generali, Personale, Decentramento;

II Commissione Bilancio, Finanze, Patrimonio, Programmazione;

III Commissione Urbanistica, Demanio e Assetto del Territorio;

IV Commissione Lavori Pubblici ed Ecologia;

V Commissione Servizi Pubblici, Trasporti, Mobilità e Viabilità;

VI Commissione Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Terziario e Turismo;

VII Commissione Sanità e Servizi Sociali;

VIII Commissione Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Associazionismo;

IX Commissione Politiche Occupazionali, Giovanili, Comunitarie, Pari Opportunità;

X Commissione Statuto e Regolamenti;

XI Commissione Vigilanza, Garanzia e Controllo.

2. Esse rendono pareri obbligatori sugli atti di Consiglio. Per gli atti della Giunta che sono attuazione di atti fondamentali di cui al punto M) dell'art. 32 della L. 142/90, le commissioni ricevono tutte le documentazioni al fine di verificare la rispondenza degli atti medesimi ai principi di cui all'art. 36 del presente Statuto, nonché alle direttive della delibera fondamentale.
3. Sono speciali le commissioni per compiti, fini e periodi più specifici, costituite volta per volta dal Consiglio comunale.
4. Apposito regolamento determinerà le funzioni ed i poteri delle commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Il Presidente insedia immediatamente le suindicate commissioni consiliari.
6. I consiglieri comunali possono partecipare alle commissioni di cui non fanno parte senza diritto di voto.
7. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati, e documentazioni utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.”

Art. 34

Commissione d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può disporre inchieste su materie di propria competenza.
2. Istituisce in ogni caso nel proprio ambito una commissione d'inchiesta allorché un quinto dei consiglieri assegnati ne presenti richiesta motivata al Presidente e che il Consiglio lo deliberi.
3. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, nonché agli Enti e Istituti da esso dipendenti, o comunque, a partecipazione comunale, di fornire alla commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste senza opposizione di alcun vincolo.

Art. 35

Comitato per la pari opportunità

1. E' costituito il comitato per le pari opportunità.
2. Il comitato è composto da:
 - le elette in C. C.;
 - le elette nelle circoscrizioni;
 - un rappresentante donna dipendente comunale ai sensi del contratto nazionale EE.LL.;
 - due rappresentanti delle organizzazioni femminili presenti sul territorio;
 - due rappresentanti donne nominate dal C. C..
3. Apposito regolamento determinerà le modalità di elezione, le funzioni ed i poteri del comitato e ne disciplinerà l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 36

Le funzioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo, con risoluzioni ed ordini del giorno.
2. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività di tutti gli organi dell'ente dovrà uniformarsi al contenuto di tali "direttive" o modificarle con atti adeguatamente motivati.
3. Il consiglio indirizza l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e gestionale. Tali atti dovranno contenere la individuazione delle finalità da raggiungere, la indicazione delle risorse e gli strumenti da impiegare, elementi per la cui variazione dovrà intervenire nuovamente il consiglio.
4. Il regolamento del consiglio individuerà opportune forme di controllo e di esame dell'attività amministrativa, disciplinerà l'esercizio della facoltà di interpellanza ed interrogazioni, di presentazione di mozioni e risoluzioni, la organizzazione di indagini conoscitive ed informative.
5. Il consiglio approva con la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il regolamento richieda una maggioranza qualificata.
6. Il consiglio delibera di norma con votazione palese.
7. Le procedure di rappresentanza del consiglio comunale devono tener conto anche della minoranza.
8. Il regolamento dovrà disciplinare in modo trasparente e per la migliore efficacia dell'attività di governo le nomine, gli incarichi di consulenza e di progettazione.

Art. 37

Le competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzionali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligatori;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ovvero che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri dirigenti;
- n) fissare, ai sensi dell'art. 36 della L. 142/ 1990, così come modificato dall'art. 13 della L. 81/1993, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica;
- p) quanto altro espressamente ad esso attribuito dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 38

L'attività di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio comunale discute su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità o interrogazioni, presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
3. Almeno 7 consiglieri possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione amministrativa del Sindaco, della Giunta, o di un singolo assessore, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento.

Art. 39

L'attività deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco e a ciascun consigliere.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i programmi e i progetti sono proposti al consiglio dalla Giunta comunale; i nominativi di persone da eleggere presso enti, aziende, istituzioni, od organi, interni o esterni al comune, salvo quelle di competenza delle minoranze, sono proposti al consiglio dal Sindaco o dai capigruppo.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari dell'iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4. I presentatori delle proposte hanno il diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo.
5. Ogni proposta di deliberazione è assegnata dalla conferenza dei capigruppo a una commissione permanente, in ragione della prevalente competenza. La commissione competente può chiedere il parere di altra commissione, nei termini stabiliti dal regolamento.

6. La presentazione di candidature, singole o su base di lista, per l'elezione o la designazione di persone in enti od organi esterni al Comune o in aziende o in istituzioni è accompagnata da un curriculum dei candidati.
7. Il regolamento del consiglio stabilisce quali elezioni o designazioni, di competenza di organi anche diversi dal Consiglio, individuate anche per categorie, sono subordinate al possesso di requisiti di professionalità da parte dei candidati e la natura di tali requisiti.
8. In occasione della sessione di esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, istituzioni, Associazioni, presentano una relazione sull'attività svolta.
9. Il regolamento disciplina la modalità del dibattito relativo e i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Art. 39 Bis

Discussione del programma di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Presidente del Consiglio, entro quindici giorni dalla consegna, da parte del Sindaco, del testo contenente le linee programmatiche, convoca la Conferenza dei Capigruppo, a cui partecipano il Sindaco e la Giunta, al fine di definire le linee programmatiche di cui al comma 1.
3. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 39 ter

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2°, del D. Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire

ART. 40

IL CONSIGLIERE COMUNALE

ALL'ART. 40 ABROGARE IL COMMA 4

1. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

2. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti ed Aziende da esso dipendenti (o a partecipazione comunale) tutti i documenti, i dati, le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del suo mandato.

3. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai singoli Consiglieri mansioni e compiti, ove questo favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento delle competenze stesse o legittimazione di provvedimenti.

5. Gli amministratori (presidente e/o consigliere di amministrazione) di Enti, Consorzi, Istituzioni, Aziende, Fondazioni, Società di capitale di cui il Comune ha la partecipazione totale, o maggioritaria, o minoritaria, gli amministratori di Società, Imprese, Enti controllati o vincolati al Comune da contratti d'opera od a esso sovvenzionati, i dirigenti esterni e i consulenti tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la propria opera al comune o ad imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati per utilmente candidarsi alle elezioni amministrative devono cessare dall'incarico o dalla funzione di cui sopra non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 40 bis

Indennità di funzione al Consigliere

1. Il Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo le modalità stabilite dall'art. 23 della Legge 3.8.99 n. 265 e dal Decreto attuativo n. 119 del 4.4.00;
2. Apposito Regolamento determinerà sia l'ammontare di detta indennità di funzione, sia l'applicazione delle detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.

Art. 41

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo collegiale composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice-sindaco, fino a quello massimo previsto dalla norme vigenti.
2. La seduta di Giunta è valida con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. La Giunta delibera a maggioranza dei voti.
4. Il Vice-sindaco e gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 42

Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti.
2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno, a novembre, al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta distribuisce tra i suoi componenti particolari deleghe sui vari settori di attività dell'amministrazione, approvate dal Consiglio comunale nel documento programmatico e con emanazione di atti rilevanti all'esterno.

Art. 43
Il Sindaco

1. Il Sindaco è Presidente della Giunta e capo dell'amministrazione comunale, ufficiale del governo nel comune.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. E' istituito l'incarico di Vice-Sindaco, per assolvere i compiti del Sindaco, in caso di impedimento o di assenza del Sindaco.
4. Il Sindaco inoltre provvede con proprio atto alle concessioni cimiteriali, alla concessione dell'esonero dall'obbligo della residenza dei dipendenti comunali, all'aggiornamento dei canoni per i locali condotti in fitto dall'ente, alla concessione delle utenze idriche, alla liquidazione dei gettoni di presenza nelle commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, nelle commissioni di appalto e comunque in tutte le commissioni comunali per le quali il gettone è previsto. Provvede, altresì, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
5. Per i provvedimenti di carattere discrezionale la competenza del Sindaco, nelle materie elencate nella presente norma, è subordinata all'esistenza di apposito regolamento.
6. Il Sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, delle amministrazioni pubbliche o altro.
7. Il Sindaco informa i capigruppo delle istanze, petizioni e proposte avanzate dai cittadini o associazioni all'amministrazione, in modo che i capigruppo abbiano una visione costante di petizioni e proposte che vengono avanzate all'amministrazione.
8. Inoltre il Sindaco provvede con proprio atto a nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi e ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della l. 8.6.1990, n. 142.

Art. 44
**Le attribuzioni del Sindaco quale
ufficiale di governo**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza o l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in

materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Il Vice Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b),c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 10 della citata legge 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale o ad un Consigliere comunale.

Art. 45

I Consigli circoscrizionali

1. Il Comune articola il suo territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, in numero di tre, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
3. I consigli circoscrizionali sono composti da 15 consiglieri.
4. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un Presidente e due coadiutori, di cui uno con la funzione di vice Presidente, da eleggere con le stesse modalità previste per la Giunta municipale.
5. L'organizzazione, i confini, le funzioni ed i poteri dei consigli circoscrizionali, sono disciplinati dal regolamento.

CAPO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 46

I principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario.

Art. 47
Gli uffici ed i servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica e, in conformità allo statuto, l'organizzazione e le attribuzioni degli uffici e dei servizi seguendo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Al fine di realizzare obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità, il Comune favorisce il coinvolgimento delle iniziative e del capitale privato sulla gestione dei servizi pubblici.

Art. 48
L'organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative di massima e media dimensione (settori e sezioni) individuate dal regolamento che ne prevederà anche le attribuzioni.
2. Alla direzione delle unità organizzative di massima dimensione sono preposti dalla Giunta, sentito il Segretario, dirigenti con qualifica apicale.
3. Il Comune può provvedere a coprire i posti di dirigente dei servizi e degli altri uffici con personale esterno di provata esperienza mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 51 legge 142/ 90.
4. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato secondo le norme del regolamento di attuazione.
5. Il Comune si avvarrà, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
6. Il contratto di diritto pubblico o privato, non può essere di durata *superiore* a quattro anni, anche se rinnovabile secondo le condizioni di legge.
7. Apposito regolamento disciplinerà compiutamente la materia.
8. I dirigenti organizzano gli uffici delle unità operative cui sono preposti e ne curano l'attività in relazione agli obiettivi fissati dall'amministrazione; adottano, assumendone la responsabilità, gli atti con rilevanza esterna ad essi riservati dal regolamento.

Art. 49
Aree funzionali

1. Il regolamento individua distinte aree funzionali, cui afferiscono le unità organizzative di massima dimensione; alla loro direzione è preposto dalla Giunta, sentito il parere del Segretario, un dirigente di unità organizzativa di massima dimensione.
2. La Giunta, sentito il Segretario, può, con un procedimento che tutela il contraddittorio, disciplinato dalla legge e dal regolamento, rimuovere i dirigenti dalla direzione di aree funzionali nonché dalla unità organizzativa di massima dimensione.

Art. 50
Uffici speciali

1. Per l'espletamento delle funzioni del collegio del revisore dei conti sono istituiti l'ufficio per la fattibilità dei programmi e l'ufficio per il controllo della gestione.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Sindaco è istituito l'ufficio di gabinetto.

Art. 50 bis
Incarichi speciali

1. Al personale dipendente, singolarmente o riunito in equipe, in possesso dei requisiti di legge, possono essere conferiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, o secondo le modalità stabilite dalle leggi o dai regolamenti, incarichi speciali, incarichi di progettazione, direzioni lavori o consulenze, da svolgere al di fuori del normale orario di servizio e, comunque, senza pregiudizio per lo svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio.
2. Tali incarichi saranno retribuiti secondo quanto fissato dalle disposizioni in vigore o, in mancanza, secondo il compenso stabilito nel provvedimento di incarico. Nel caso trattasi di attività per le quali esistono delle tariffe professionali, i compensi saranno contenuti nel 30% di esse.
3. Inoltre il personale dipendente può essere autorizzato con provvedimento della Giunta comunale e sentito il Segretario Generale, ad espletare incarichi professionali commissionati da altri Enti o da Privati, a condizione che tali attività vengano svolte fuori del normale orario di servizio e non siano in contrasto o incompatibili con l'ufficio cui essi sono preposti.

Art. 51
Responsabile del procedimento

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale.
2. Responsabile del procedimento è sempre il dirigente dell'unità operativa ovvero, in caso di assenza, colui che lo sostituisce a norma di regolamento.

Art. 52
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territoriale articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Si assicura che essi curino l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della corretta istruttoria delle deliberazioni a cui sono preposti i dirigenti e i responsabili dei servizi, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
5. Il Segretario provvede altresì con proprio atto alla concessione per gli assegni del nucleo familiare, di aspettativa per infermità, del congedo straordinario per cure termali, matrimonio e maternità, per tutto il personale dirigente dell'ente. Provvede inoltre all'adozione degli atti necessari per sottoporre dipendenti comunali a visita collegiale.

Art. 53

Il vicesegretario comunale

(Soppresso Vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.06.2000)

Art. 54

Le attribuzioni del Segretario comunale e dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del dirigente o del responsabile del servizio interessato e del dirigente o del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità.
2. L'eventuale parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato ed indicare i diversi strumenti e le modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire con pari sollecitudine gli obiettivi che l'amministrazione comunale si era preposti. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
4. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
5. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto.

Art. 55

Atti dei dirigenti con rilevanza esterna

1. Nell'ambito degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non comportano impegno di spesa, spetta ai dirigenti preposti alle aree funzionali, ovvero in mancanza ai dirigenti delle unità operative, liquidare le spese a calcolo dipendenti da lavoro, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni derivanti da contratti o delibere; rilasciare tutti gli atti ricognitivi, di valutazione e di intimazione che la legge o lo statuto non riservano agli organi del Comune.

2. Adottare inoltre tutti i provvedimenti che la legge o lo statuto non riservano agli organi del Comune.
3. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono formate esclusivamente da esperti, estranei al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.

Art. 56

Atti dei dirigenti con rilevanza interna

1. I dirigenti preposti alla direzione di aree funzionali rispondono, unitamente ai dirigenti delle massime unità operative, dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.
2. Spetta ai dirigenti organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da essi dipendono secondo i criteri di cui all'art. 24.
3. I dirigenti di cui al 1° comma possono irrogare, limitatamente al settore di propria competenza, le sanzioni del richiamo scritto e della censura, per i dipendenti ad essi subordinati secondo il criterio della gerarchia. Tali provvedimenti devono essere sottoposti a convalida del Sindaco.
4. Qualora i soggetti di cui al comma precedente ritengano che siano da irrogare sanzioni più gravi, esercitano la relativa proposta secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Nel procedimento disciplinare a carico dei dirigenti, la contestazione degli addebiti viene fatta dal Sindaco, con l'osservanza delle norme previste per gli altri dipendenti.
6. I dirigenti sono responsabili del risultato e dell'attività svolta dagli uffici loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate, nonché di quant'altro stabilito da disposizioni di legge o regolamentari.
7. A tal fine la loro attività è soggetta a valutazione annuale. L'eventuale valutazione negativa può comportare, previa controdeduzione dell'interessato, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni.
8. Il relativo provvedimento è di competenza della Giunta comunale.

DOPO L'ART. 56 SONO AGGIUNTI I SEGUENTI ARTICOLI:

ART. N. 56 BIS - ASSUNZIONE, SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio della corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 4 e dall'art. 20 del T.U. 267/2000.
3. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

- a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
4. La delibera consiliare deve precisare in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o società a responsabilità limitata;
 - e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
 - f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti pubblici diversi dai consorzi già istituiti.
5. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.
6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune di applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
7. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione de servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

ART. N. 56 TER – TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con Regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Il Comune, le aziende e i consorzi, quando sottoscrivono accordi sindacali aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze

che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

Art. 57

Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione che dura in carica 5 anni, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio comunale rispetterà, nella elezione, la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione. Il Direttore è scelto *intuitu personae* su una rosa di 3 membri.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione; determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

L'ART. 58 È ABROGATO E SOSTITUITO COSÌ COME SEGUE:

ART. N. 58 - ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione ed individua i mezzi finanziari e, eventualmente, il personale da trasferire alla istituzione.

DOPO L'ART. 58 E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. N. 58 BIS – ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi della istituzione, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore. Nella deliberazione di costituzione dell'istituzione il Consiglio comunale stabilisce l'eventuale corresponsione ai componenti il Consiglio di Amministrazione di un gettone di presenza che non potrà essere superiore a quello fissato per i Consiglieri comunali. Parimenti nello stesso atto il Consiglio comunale stabilisce l'eventuale corresponsione al Presidente del C.d.A. di un'indennità che, comunque, non potrà essere superiore alla metà dell'indennità prevista dalla legge per il Sindaco.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di 5 persone, compreso il presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, **di cui almeno un Consigliere in rappresentanza della minoranza del Consiglio Comunale**. Il Consiglio comunale fissa il numero dei componenti del C.d.A. (comunque dispari), prima della loro nomina. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce i requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di tempo determinato.
4. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 267/2000.

L'ART. 59 È ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

ART. N. 59 – PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento dell'istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Art. 60

Le nomine - gli incarichi - le rappresentanze

1. Le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, istituzioni ed organismi diversi, devono avvenire secondo criteri di massima trasparenza.
2. A tale scopo i candidati devono essere in possesso di particolare competenza professionale, tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Tali requisiti devono risultare da dettagliati curricula.
4. Apposito regolamento provvederà a disciplinare compiutamente la materia.

CAPO VI

FORME DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 61

Le forme di collaborazione con altri enti

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; ovvero di gestire in forma associata uno o più servizi; ovvero di definire ed attuare opere, interventi e programmi, che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e

coordinata di altri enti, il Comune adotta il metodo e la politica della collaborazione e della cooperazione, attraverso la stipula di Convenzioni, la costituzione di consorzi e la conclusione di accordi di programma.

2. Inoltre, attraverso moduli contrattuali di diritto privato e la creazione di omogenee strutture rispondenti a criteri della massima razionalità ed economicità, il Comune può obbligarsi a consentire ad un altro ente il coutilizzo di proprie strutture ed impianti; alla gestione congiunta di uno o più compiti; a svolgere attività materiali e giuridiche in esecuzione di compiti facenti capo ad altro ente; ad assumere la responsabilità di compiti facenti capo ad altro ente.

CAPO VII REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLI

Art. 62

La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da 3 membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta. .

Art. 63

Le funzioni e i poteri dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge e dallo statuto, nell'esercizio delle quali possono disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, e sentire (disporre l'audizione dei) rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.
2. Possono presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, hanno l'obbligo di collaborare con questo.
3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale, dei Consigli di amministrazione delle istituzioni. Possono, su richiesta al Presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

L'ART. 64 E' ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

ART. 64 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati

attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche all'eventuale Commissione consiliare competente.
5. Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
6. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

DI SEGUITO ALL'ART. 64 SONO AGGIUNTI GLI ARTICOLI:

ART. 64 BIS - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ed i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri. Dispone di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere, nel rispetto dei casi espressamente disciplinati dalla legge, sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
6. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al maggior grado di utilità diretta conseguita.
7. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni

volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

ART. 64 TER - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI – COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione **ovvero** il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, entro 48 ore lavorative nomina **un commissario ad acta**.
4. Qualora il Sindaco non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso la Giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci (10) giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di Bilancio, il Commissario nei successivi cinque (5) giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria assegnando un termine non superiore a venti (20) giorni per l'approvazione del Bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il Bilancio predisposto, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del d. Lgs 267/2000.

ART. 64 QUATER - GESTIONE FINANZIARIA

1. I Dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale e il Direttore Generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I Dirigenti e il Segretario comunale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.
3. I Dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
4. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
5. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

ART. 64 QUINQUIES - GARANZIE PER I PROCEDIMENTI TRIBUTARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

ART. 64 SEXIES - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

La revisione dello statuto

1. Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate dal Consiglio comunale nella prima seduta di ciascun anno solare, da approvare con le stesse modalità stabilite per lo statuto.
2. In ogni caso, il Consiglio può esaminare proposte di revisione dello statuto, quando ciò si renda necessario, o a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 66

I regolamenti di attuazione

1. I regolamenti di attuazione dello statuto saranno predisposti dalla Commissione consiliare per lo statuto entro un anno dalla adozione di esso ad eccezione dei regolamenti relativi ai contratti ed alla contabilità da approvarsi nel termine di legge.

Art. 67

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità, previsto dall'art. 59, 1° comma, della legge 08.06.1990, n. 142, continuano applicarsi, per quanto con questa compatibili, le norme contabili contemplate:
 - a) dal regolamento approvato con R.D. 12.02.1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni;

- b) dal T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 04.02.1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) dal T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 68

Norma transitoria

1. Le disposizioni riguardanti l'istituzione e le funzioni del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio comunale, entreranno in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della L. 25.3.93 n. 81.